



# COMUNE DI MALTIGNANO

Via Nuova n°1 , tel. 0736-304122-304457 fax. 0736-304463 - P. Iva 00364960443

Pec: [anagrafe.comune.maltignano@emarche.it](mailto:anagrafe.comune.maltignano@emarche.it)

## ORDINANZA INGIUNZIONE

**N°30 DEL 19/06/2019**

**Prot. 0005358**

### ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. n°33/1998

DITTA: =====

**RIFERIMENTI:** Decreto n°30/AIA del 02/02/2017. Processo verbale di contestazione redatto in data 06/04/2017 dalla Responsabile dell'Area Amministrativa del comune di Maltignano dietro segnalazione dell'Albo Artigiani di Ascoli Piceno (prot. 0000919 del 03/02/2017). Intimazione della Responsabile dell'Area Amministrativa al pagamento della sanzione (prot. 0001589 del 23/02/2019). Mancato pagamento. Rapporto della Responsabile dell'Area Amministrativa prot. 0005161 del 14/06/2019 presentato ai sensi dell'art. 12 LR 33/1998.

### Il Sindaco

#### Premesso che:

- il Dirigente della P.F. "Liberalizzazione e Semplificazione delle Attività di Impresa" con proprio Decreto n°30/AIA del 02/02/2017 disponeva di cancellare d'ufficio la ditta ===== di Maltignano (AIA AP ===== - REA AP =====) dall'Albo delle Imprese Artigiane a far data dal 02 agosto 2016;
- l'Albo delle Imprese Artigiane di Ascoli Piceno segnalava allo scrivente Comune l'emissione del suddetto decreto ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 della LR n. 20 del 28.10.2003;
- la Responsabile dell'Area Amm.va applicava la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 1, lettera a), della LR 20/2003 con proprio Verbale di accertamento e contestazione n°1 del 06/04/2017 (prot. n°0002895), determinando la misura dell'importo da versare in 320,00 € + spese di notifica;
- il citato verbale veniva notificato in data 10/04/2017, invitando sia la ditta che il trasgressore in solido a provvedere al pagamento della sanzione entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- entro i termini assegnati, la ditta né aveva presentato scritti difensivi, né aveva pagato la sanzione;
- all'epoca dell'emissione del verbale, tuttavia, i termini assegnati non avevano carattere perentorio in quanto per il comune di Maltignano, facendo parte del cratere del sisma 2016, trovava applicazione la sospensione dei termini di cui all'art. 49 del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni nella legge n. 229/2016;
- il periodo di sospensione dei termini per il pagamento delle sanzioni, a differenza che per altri adempimenti, aveva però trovato applicazione **solo fino al 31 luglio 2017**, vista la mancata proroga dell'art. 49 della legge n. 229/2016, di conversione del D.L. n. 186/2016;
- con lettera prot. 0001589 del 23/02/2019 la Responsabile dell'Area Amm.va intimava la ditta a provvedere al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro il nuovo termine di 60 giorni dalla notifica;
- l'intimazione veniva regolarmente notificata sia alla ditta che al trasgressore in solido in data 23/02/2019;
- entro il nuovo termine assegnato di 60 giorni la ditta non ha provveduto al pagamento della sanzione;

**Verificata** la regolarità della contestazione elevata dalla Responsabile dell'Area Amm.va e della relativa avvenuta notificazione;

**Rilevato** che sono definitivamente scaduti i termini previsti per il pagamento della sanzione, senza che la ditta sanzionata abbia trasmesso scritti difensivi e/o chiesto di essere sentita;

**Visto** il rapporto prot. 0005161 del 14/06/2019, elevato dalla Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art. 12 della L.R. 33/1998;

**Visto** l'art. 24 della LR 33/1998, il quale stabilisce che *"Per quanto non previsto dalla presente legge e dalle specifiche leggi regionali sanzionatorie, trovano diretta applicazione, nel procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste da leggi regionali o comunque di competenza regionale, le disposizioni in materia della legge 689/1981"*;

**Ritenuto** che il caso in esame non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione dalla responsabilità;

**Ritenuto** altresì:

- che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;
- che la motivazione *per relationem* è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del presente provvedimento sono esplicate mediante riferimento al verbale di contestazione del 06/04/2017 che, in quanto notificato alla ditta sopra generalizzata, entra nella sua sfera di conoscibilità legale e quindi nella sua disponibilità;
- che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della legge 689/1981;

**Tenuto conto**, ai fini della determinazione della sanzione, *della gravità dell'infrazione desunta dalle modalità dell'azione, dell'entità del danno arrecato o del pericolo cagionato, nonché dei precedenti del contravventore*, così come previsto dall'art. 13, comma 1, della LR 33/1998;

**Considerato** che la violazione commessa non ha caratteristiche specifiche che possono indurre ad apprezzarla con maggiore o minore rigore e che pertanto si ritiene possa essere applicato anche in questa sede il criterio di cui all'art. 16 della legge 689/1981, confermando così la misura della sanzione già comminata con il verbale di contestazione n°1 del 06/04/2017;

**Vista** la LR n°33 del 10/08/1998;

**Vista** la legge n°689 del 24 novembre 1981;

**Visti e richiamati** gli artt. 7bis e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto** che sulla pratica in oggetto il sottoscritto non si trova in situazioni di incompatibilità e di conflitto di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali dei propri conviventi, parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 53 e 54 del D.Lgs. n°165/2001, 6 e 7 del D.P.R. n°62/2013 (Codice di comportamento) e 6/bis della legge n°241/1990 (Conflitto di interessi) così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n°190/2012;

### DETERMINA

**in € 325,88 (320,00 euro + 5,88 euro per spese di notifica) la sanzione amministrativa pecuniaria** afferente il verbale n°1 di accertamento e contestazione di infrazione elevato in data 06/04/2017 dalla Responsabile dell'Area Amministrativa nei confronti della ditta ===== di Maltignano e, quale obbligato in solido, nei confronti del Signor =====, socio ed Amministratore Unico della ditta, per la violazione dell'articolo 28, comma 2, della L.R. n°20 del 28/10/2003, segnalata dall'Albo delle Imprese Artigiane di Ascoli Piceno con nota prot. n. 92470 del 03/02/2017 (prot. comunale n°0000919 di pari data)

### ORDINA e INGIUNGE

1) **alla ditta =====, con sede a Maltignano in Via ===== n°== – Codice Fiscale e Partita Iva =====**

2) **e, in solido, al Signor =====, quale socio e Amministratore Unico della ditta, residente a Maltignano in Via ===== n°== – C.F.: =====,**

**di versare la suddetta somma di € 325,88 mediante una delle seguenti modalità:**

- versamento a mezzo c/c postale n. 14029631 intestato a Servizio Tesoreria Comune di Maltignano
- bonifico bancario sul codice IBAN IT94I0847413501000120103257 presso la Banca di Credito del Piceno di Castel di Lama intestato alla Tesoreria del Comune di Maltignano

**specificando nella causale: "verbale n°1 del 06/04/2017 – ord. ing. Comune di Maltignano n°30 del 19/06/2019."**

**Il pagamento dovrà essere effettuato per intero entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, come previsto dall'art. 13, comma 1, della LR 33/1998, salvo Vs. richiesta motivata e documentata di rateizzazione della sanzione, da presentare ai sensi dell'art. 26 della legge n. 689/1981 e dell'art. 14 della LR n. 33/1998.**

Copia della ricevuta/quietanza di avvenuto versamento dovrà essere prodotta al comune di Maltignano - Area Amministrativa personalmente oppure tramite mail ([paola.demidio@comune.maltignano.ap.it](mailto:paola.demidio@comune.maltignano.ap.it)).

Contro la presente ordinanza **può essere proposta opposizione** dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente del luogo in cui è stata commessa la violazione, **entro 30 giorni dalla data di notificazione**, con le modalità previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 01/09/2011.

**Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, qualora non sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 16 della L.R. 33/1998, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, così come previsto dall'art. 17 della LR 33/1998.**

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Maltignano per 15 giorni consecutivi ed altresì pubblicata sul sito istituzionale del medesimo Comune – sezione Amministrazione Trasparente – previo oscuramento delle generalità dei trasgressori.

La stessa verrà altresì notificata a mezzo Messo Comunale/notificatore del Comune di Maltignano.

**Dalla residenza municipale, li 19 giugno 2019**

**Il Sindaco**

*Dott. Armando Falcioni*